



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Giuliana Melandri

Presidente

Paolo Viarengo

Consigliere relatore

Maria Grazia Cassia

Consigliera

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. **51/2024** R.G.L. promossa da:

GIARDINO Elisabetta, c.f. GRDLBT60A41E834U, rappresentata e difesa
dall'avv. Iside Storace, per procura allegata al ricorso in appello

appellante

CONTRO

INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Genova Piazza della Vittoria 6 R presso
l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Christian Lo
Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli per mandato generale
alle liti

appellato

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da note depositate il 5.12.2024.

Per l'appellato: come da memoria depositata il 28.11.2024.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Genova depositato in data 27.3.2023, la signora
Elisabetta Giardino ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto alla
ricostituzione della sua pensione, in applicazione dell'art.12 comma 2 del D.
Lgs. n.22/2015, con "neutralizzazione" – ai soli fini del calcolo della
retribuzione pensionabile – della contribuzione relativa al periodo di NASPI

23 giugno 2018 - 30 luglio 2020, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione delle differenze.

Si è costituito l'Istituto, chiedendo di respingere il ricorso.

Con sentenza n. 927 del 2023, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La signora Elisabetta Giardino ha proposto appello.

Secondo l'appellante il Tribunale ha errato parificando l'Istituto della "neutralizzazione", elaborato dalla Corte Costituzionale, con il meccanismo di salvaguardia di cui all'art.12 del D. Lgs. n.22/2015, trattandosi di fattispecie diverse; infatti, la prima fattispecie agisce "a valle" del raggiungimento del diritto a pensione, preservando l'ammontare dell'assegno pensionistico dai decrementi provocati dalla contribuzione deteriore accreditata successivamente al suo perfezionarsi, mentre il secondo, attiene ai criteri di calcolo di una pensione il cui requisito contributivo è stato conseguito anche grazie alla contribuzione ridotta versata nel periodo di Naspi.

L'appellante aggiunge che nel caso in esame non si discute se possano o meno essere neutralizzati i contributi figurativi da Naspi, ma se essi debbano essere espunti dalla base di calcolo della pensione.

Questo caso, conclude l'appellante, è regolato dalla norma speciale di cui all'art.12, comma 2, del D. Lgs. n.22/2015 che permette di espungere la retribuzione figurativa da Naspi dalla retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, qualora essa sia "di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni", ciò significa che se sottraendo la contribuzione figurativa da NASPI dalla base di calcolo della pensione, quest'ultima risulta più elevata, l'espunzione deve essere sempre effettuata.

Si è costituito INPS, chiedendo di respingere l'appello.

La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 17.12.2024.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questa Corte ritiene di dover respingere l'appello, si deve infatti confermare

la già esaustiva motivazione della sentenza impugnata, avendo il Giudice di primo grado già congruamente risposto alle argomentazioni della ricorrente, in oggi riproposte nell'impugnazione.

In particolare, si deve ribadire che il principio della “neutralizzazione”, cioè del non considerare una parte dei “contributi previdenziali”, si fonda sul criterio individuato dalla Corte Costituzionale ed anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la contribuzione accreditata, anche in modo “figurativo”, dopo la maturazione del diritto alla pensione, non deve mai incidere sull'importo concreto del trattamento pensionistico, non essendo ammissibile che l'ulteriore attività lavorativa, svolta dopo la data di maturazione del diritto alla pensione, possa in alcun modo penalizzare il trattamento già conseguito dal pensionato, per effetto dell'attività lavorativa già svolta in precedenza.

La condizione e regola generale della “neutralizzazione” è quindi la seguente: il pensionato deve già possedere i requisiti per andare in pensione, senza i contributi “dannosi”.

In sostanza, la libera scelta del lavoratore di continuare a svolgere l'attività lavorativa, con conseguente risparmio e beneficio per il bilancio pubblico e per la collettività, risparmiandosi sull'erogazione di una pensione già maturata da quel lavoratore, non può ritorcersi contro lo stesso lavoratore attraverso il godere, successivamente a tale scelta, di una pensione di minor importo.

La Corte Costituzionale ha più volte chiaramente espresso questa “regola”, a partire dalla sentenza n. 264 del 94, laddove precisa che l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 è da ritenersi illegittimo “nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima”.

La stessa regola è stata poi ribadita dalla Corte Costituzionale con la

sentenza n. 388 del 1995: “la Corte deve ribadire ... che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere. Effetto, che si appalesa irragionevole siccome non rispondente all'esigenza di conformità dell'ordinamento ai valori di giustizia e di equità connaturati al principio sancito dall'art. 3 della Costituzione, oltre ad essere in contrasto con le garanzie poste dal successivo art. 38. Il che si verifica appunto con riguardo alla norma in esame, dal cui contesto esula la previsione di una clausola di salvaguardia della posizione acquisita attraverso il raggiungimento della detta soglia minima di pensionabilità, che segna un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio d'individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile”.

Principio confermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 433 del 1999 “... dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione”.

Infine, si deve menzionare la sentenza n. 82 del 2017 “si applicano i principi a più riprese enunciati da questa Corte. Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata.”

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare tale regola, tra le altre, con la sentenza n. 21678 del 2018, in un caso sostanzialmente sovrapponibile con quello dell'appellante, “12. La decorrenza del trattamento di vecchiaia a far data del 60° anno di età trova, nella specie, *imprescindibile fondamento nell'intervenuta ammissione alla mobilità e,*

per converso, la mancata inclusione del detto periodo nella posizione assicurativa e contributiva (la neutralizzazione o sterilizzazione o espunzione che pretenderebbe il ricorrente) comporterebbe, al contempo, *l'insussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia in concreto goduta dal ricorrente*.

13. Invero, *senza il periodo di mobilità l'anticipo di cinque anni per maturare il diritto a pensione non sarebbe stato possibile e, dunque, non può risultare ambivalente la predetta circostanza, nel senso di conservare gli effetti dell'ammissione alla mobilità per il più precoce accesso alla pensione* ma, al contempo, eliminare il predetto periodo ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile dello stesso trattamento.

14. Come già rilevato da Cass. 28 febbraio 2014, n. 4868, la Corte costituzionale, con la decisione n. 388 del 1995, ha espressamente sancito il principio che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (cfr., ex plurimis, Cass n. 29903 del 2011), tuttavia dalla portata del suddetto principio è però agevole desumere, a contrariis, *l'inapplicabilità della neutralizzazione dei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico.*”

In applicazione di tale regola generale in materia di “neutralizzazione” di “contributi previdenziali”, si deve confermare l’infondatezza del ricorso, la posizione contributiva della signora Giardino risulta, infatti, sovrapponibile a quella esaminata dalla predetta sentenza della Suprema Corte.

La contribuzione relativa al periodo di NASPI, fruito dalla ricorrente, costituisce “imprescindibile fondamento” del trattamento pensionistico della stessa, quindi “la mancata inclusione del detto periodo nella posizione assicurativa e contributiva ... *comporterebbe, al contempo, l'insussistenza del diritto alla pensione*” di cui gode la ricorrente.

Anche nel caso della signora Giardino non può pretendersi che tale favorevole trattamento sia “ambivalente”, cioè che si possano “conservare *gli effetti dell'ammissione*” alla NASPI “per il più precoce accesso alla

pensione ma, al contempo, eliminare il predetto periodo ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile dello stesso trattamento”.

In conclusione, non si può applicare la “neutralizzazione dei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per *l’accesso al trattamento pensionistico*.”

In sostanza, la “tutela”, rivendicata anche dall’appellante, dei lavoratori che abbiano perso il lavoro, senza loro colpa, viene già garantita dall’ordinamento pensionistico con la previsione in esame, che consente il raggiungimento della “soglia” pensionistica con la contribuzione figurativa del periodo NASPI, quindi anche considerando il periodo di involontaria disoccupazione.

Tale disciplina generale, d’altra parte, non trova alcuna smentita, come pretenderebbe l’appellante, nella richiamata previsione di cui all’art.12, comma 2, del Decreto Legislativo n.22 del /2015.

Come giustamente osservato anche dall’Istituto appellato, tale previsione riguarda i meccanismi di calcolo della pensione, quindi il “sistema contributivo” contrapposto al “sistema retributivo”, come si può desumere dalla precisazione, contenuta nello stesso comma, “*ai fini dell’applicazione dell’art. 24, comma 2, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*”, mentre lo stesso comma nulla dice sulla rilevanza negativa, ai fini dell’importo della pensione, della “contribuzione figurativa” del periodo NASPI.

Infatti, lo stesso comma 2 fa “salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile”, ma solo “*ai fini dell’applicazione dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”.

L’art. 24, comma 2 prevede, in questo senso, “2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della

determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

L'appello deve quindi essere respinto.

Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa in questo grado di giudizio.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto l'impugnazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali;

dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024.

Il Consigliere estensore

Paolo Viarengo

La Presidente

Giuliana Melandri